



**CAPITOLATO DI POLIZZA**  
**RC INQUINAMENTO**

**SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO****DEFINIZIONI**

<b>ASSICURAZIONE:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>POLIZZA</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>ASSICURATO:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>CONTRAENTE:</b>	S.A.P. NA. S.P.A.
<b>BONIFICA</b>	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.
<b>CONDIZIONI ORIGINARIE</b>	Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale
<b>DANNO AMBIENTALE</b>	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali
<b>ELEMENTO INTERRATO</b>	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
<b>INQUINAMENTO</b>	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività
<b>MATRICI AMBIENTALI</b>	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
<b>INTERVENTI DI BONIFICA</b>	ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio
<b>MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA</b>	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
<b>MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE</b>	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
<b>PRESTATORI DI LAVORO</b>	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi

	consisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
<b>RIPRISTINO POST BONIFICA</b>	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso
<b>RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE</b>	insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Ripristino Primario</u> - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;</li> <li>• <u>Ripristino Complementare</u> - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;</li> <li>• <u>Ripristino Compensativo</u> - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo</li> </ul>
<b>RISORSE NATURALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;</li> <li>• le acque superficiali, sotterranee e costiere;</li> <li>• il suolo e sottosuolo;</li> </ul>
<b>BROKER:</b>	ATI DP Broker Srl-MAG JLT SpA
<b>SOCIETA'</b>	L'impresa o il gruppo d'Imprese che prestano l'Assicurazione.
<b>PREMIO:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>FRANCHIGIA:</b>	parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>SCOPERTO:</b>	La parte percentuale di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
<b>SPESE</b>	le spese effettivamente sostenute
<b>STABILIMENTO</b>	il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura
<b>MASSIMALE</b>	la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo

**ATTIVITA' ASSICURATA**

GESTIONE DI NUMERO 10 SITI.

Impianti STIR, discariche e siti di stoccaggio di seguito indicati.

Ubicazione degli stabilimenti:

- IMPIANTI STIR (N.2 INSEDIAMENTI DI TUFINO E GIUGLIANO)
- DISCARICHE (N.3 INSEDIAMENTI: CAVA GIULIANI, SETTE CAINATI E CHIAIANO)
- MANTENIMENTO DISCARICA DI TERZIGNO
- SITI DI STOCCAGGIO N.4 INSEDIAMENTI: PONTERICCIO DELL' AVERSANA, MASSERIA DEL RE LOTTI A,B,C,D1 E D2, AREA ASI PASCAROLA, PANTANO).

## **1. GARANZIA BASE "A"**

### **1.A SEZIONE PRIMA - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO**

#### **DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:**

"**Sinistro**": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

#### **ART. 1.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta negli stabilimenti per:

- (a)** morte e lesioni personali;
- (b)** distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- (c)** interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere da impossibilità di utilizzare i beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi mediante concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

#### **ART.1.1.2 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE**

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data del 31/01/2011. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione

#### **ART.1.1.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società assicuratrice non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**1.2 SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE****DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:**

“**Sinistro**”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

**ART. 1.2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE**

Fermo quanto previsto dall’Art. 1.2.2, la Società rimborserà all’Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
  - b) sino alla concorrenza del sottolimito di €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;
- in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art. 14.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

**ART. 1.2.2 - SOTTOLIMITE SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA INTERNI ALLO STABILIMENTO**

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all’importo di €. 1.000,000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

**ART. 1.2.3 - CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE**

L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

**ART. 1.2.4 - PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO**

Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verificano per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.

## **GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO**

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 25 lettera e), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito di €. 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno ed una Franchigia fissa ed assoluta €. 20.000,00.

## **NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.).

Tuttavia l'omissione, l'inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali dichiarazioni siano avvenute in buona fede. L'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio.

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

### **ART.3 ALTRE ASSICURAZIONI**

il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia di assicurazione le altre eventuali assicurazioni che i singoli o l'Ente stesso avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Compagnie.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare tuttavia avviso a tutti gli eventuali assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **ART.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART.5 VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (art.1898 c.c.).

Nel caso di aumento del rischio, la Compagnia ha la facoltà di aumentare il premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART.6 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Il Contraente è tenuto a pagare il premio del rateo iniziale di perfezionamento, dal 31/12/2015 fino al 30/06/2016, entro trenta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti.

Le rate di premio, con scadenza semestrale, successiva alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **ART.7 DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del presente contratto, viene stabilita in anni tre a partire dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2015 e termina alle ore 24,00 del 31/12/2018 e non sarà tacitamente rinnovabile.

#### **ART.8 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili è anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'eventuale variazione degli impianti STIR, delle discariche e dei siti di stoccaggio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente non è obbligata per sinistri accaduti del periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del periodo dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere in ogni modo inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **ART.9 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART.10 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

#### **ART.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

#### **ART.12 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il foro competente della residenza del contraente..

#### **ART. 13 RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI**

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

#### **Art. 14 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Cod. Civ.) mediante fax/raccomandata o posta certificata..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 Cod. Civ.).

**ART. 15 - OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

**ART. 16 - ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

**ART.17- DATAZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

**ART.18 - OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO O PROCEDURA CONCORSALE**

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

#### ART.19 – MASSIMALE, SCOPERTO ,FRANCHIGIA E LIMITI DI RISARCIMENTO

	<b>MASSIMALE</b>
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO</b>	<b>€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, € 10.000.000,00 per ogni persona € 10.000.000,00 per cose ed animali</b>

GARANZIA BASE (Sezioni 1 e 2): Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro di €. 20.000,00 (ventimila/00).

Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento di €. 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno (Vedi Art. 1.2.1a);

Sottolimito Sezione 2- Spese per il Ripristino del Danno Ambientale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro/anno (Vedi Art. 1.2.1b);

GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO sottolimito di € 1.000.000,00 per sinistro/anno. Franchigia fissa ed assoluta per sinistro € 20.000,00 (ventimila/00)..

Franchigia fissa ed assoluta per tutte le garanzie previste nella presente polizza: € 20.000,00 (ventimila/00).

#### LIMITI DI RISARCIMENTO

Il Massimale indicato rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.:

**ART. 20 - INSERIMENTO STABILIMENTO IN CORSO DI POLIZZA**

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

**ART.21 - GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società delegataria inoltre si impegna ad inviare al Contraente entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e con gli eventuali importi liquidati e riservati.

**ART. 22-RESCINDIBILITÀ ANNUALE**

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata.

**ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti:

- L'Assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i. , si impegna a comunicare al broker, intermediario dei premi ai sensi dell'apposita " clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- Il broker, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

**24. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

L'Assicurazione non comprende:

- 1) i danni o le Spese:
  - a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
  - b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
  - c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;

- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 5 e 18;
- j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- o) causati da pozzi perdenti;

2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

## 25. ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

### *Delimitazioni*

Non sono considerati terzi:

- a)** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b)** quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c)** I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d)** le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

### *Esclusioni*

- e)** L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- f)** La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

**26. ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2**

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

**27. CLAUSOLE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI**

- 1) L'assicurazione opera, relativamente ai danni alle acque sotterranee, nel caso in cui siano correttamente realizzati e mantenuti funzionanti i pozzi piezometrici di controllo e siano disponibili analisi delle acque, effettuate all'epoca della decorrenza della polizza, per la valutazione degli eventuali danni alle acque sotterranee saranno assunti come dati di riferimento quelli forniti dalle analisi effettuate in occasione della data di decorrenza della polizza.
- 2) A parziale deroga dell'Art. 24 lettera G, la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) nell'ambito del massimale di polizza.
- 3) A parziale modifica dell'Art. 19 nella sezione "limiti di risarcimento", si precisa che:
  - a) relativamente alla discarica di Chiaiano, si applica un sottolimito per i danni alla falda di unmilione, una franchigia fissa ed assoluta di Euro 50.000,00 (cinquantamila) ed una retroattività pari a 31/12/2012.
  - b) relativamente alla discarica esaurita di Terzigno, si applica un sottolimito per i danni alla falda di unmilione, una franchigia fissa ed assoluta di Euro 50.000,00 (cinquantamila) ed una retroattività pari a 31/12/2013.

**28. CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo all'ATI DP Broker Srl-MAG JLT S.p.A. in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che il pagamento dei premi di polizza e ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato all'ATI DP Broker Srl-MAG JLT S.p.A.

Il compenso del broker rimane a carico della Società aggiudicataria e viene stabilito nella misura dell'11,99% del premio imponibile.

**CONTRAENTE**

---